

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

ART. 2 - Tipologia degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale al fine dell'applicazione del presente regolamento, si distinguono in:
 - a) di rilevanza comunale: quelli che assolvono funzioni d'interesse generale della città;
 - b) di rilevanza scolastica: quelli ubicati nei pressi o parte integrante di un edificio destinato ad uso scolastico, comunque utilizzati per l'attività scolastica;

ART. 3 – Classificazione degli impianti esistenti

1. Alla data di adozione del presente regolamento e ai soli fini dello stesso sono individuati come:
 - a) impianti sportivi di rilevanza comunale:
 - A_04_02_Struttura sportiva in Via del Campo Fibbiana;
 - A_04_03_Struttura sportiva di Turbone;
 - A_04_04_Palazzetto dello Sport di Via Marconi;
 - A_04_05_Struttura sportiva di via G. Marconi costituita da campo di calcio e pista di atletica con relative pertinenze, tribuna coperta con relativi servizi sottostanti, impianti e strutture;
 - A_04_07_Struttura sportiva di Via Landini costituita da campo a 11 in sintetico, due campi di calcetto, edificio spogliatoi e struttura ricettiva;
 - b) impianti sportivi di rilevanza scolastica:
 - A_02_06_Palestra dell'Istituto comprensivo Baccio da Montelupo di Via Caverni/Via Europa;
 - A_02_11_Palestrina dell'Istituto comprensivo Baccio da Montelupo di Via Caverni/Via Europa;
2. Gli impianti sportivi e le attrezzature realizzati o acquisiti successivamente alla data di adozione del presente regolamento, saranno classificati secondo la tipologia di cui al comma 1) con atto della Giunta Comunale.

ART. 4 – Finalità generali della utilizzazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono di norma utilizzati:
 - a) per la diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età;
 - b) per la pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) per la promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - d) per la promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione ed al recupero della motricità ed alla partecipazione sociale e culturale;
 - e) per la promozione dell'attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - f) per la diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
 - h) per la valorizzazione del talento agonistico;
 - i) per la promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti possono essere utilizzati:
 - a) per attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, purché compatibili con il normale uso di questi ultimi.

ART. 5 – Principi generali per la concessione della gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali saranno affidati in concessione nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) gestione improntata ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e nel rispetto delle norme del codice civile, di quelle di legge, del presente regolamento e della convenzione;
 - b) obblighi del concessionario:
 - assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria, di custodia, vigilanza, pulizia e igiene dei locali e delle attrezzature sportive, delle utenze (acqua, corrente elettrica, telefono, gas, rifiuti) e ogni altra spesa necessaria per il mantenimento ed il buon uso di quanto dato in concessione;
 - adempiere a proprie spese a quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza e, nello specifico, agli adempimenti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni e integrazioni, alla comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine, all'assunzione della titolarità della Responsabilità dell'attività per tutto quanto riguarda la normativa sulla prevenzione incendi e sui locali di pubblico spettacolo con particolare riferimento al corretto funzionamento degli impianti tutti, delle uscite di sicurezza, ai controlli periodici degli estintori, ad impedire che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto sia superiore a quello stabilito dalla Legge e quanto altro previsto dalla normativa specifica;
 - garantire il mantenimento della struttura e delle relative attrezzature e la loro restituzione all'Amministrazione Comunale nello stesso stato e condizioni nella quale si trovava al momento della consegna, fatta eccezione per il

Allegato “B”

deterioramento dovuto all’uso, ponendo in essere tutte le azioni necessarie per evitare anche i danni lievi alla struttura e alle attrezzature;

- contrarre a proprie spese idonea polizza assicurativa per danni a persone, cose e beni mobili, con copertura di massimali nell’entità che verrà stabilita di volta in volta dall’Amministrazione Comunale;
 - esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che gli atleti e il personale potranno procurarsi in ragione dell’attività praticata, nonché da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto ed in generale connesse alla conduzione dell’impianto, ove non derivanti dalla esecuzione di lavori pubblici e/o della manutenzione straordinaria di cui ai successivi articoli;
 - stipulare, a proprie spese, polizze assicurative di entità tale da garantire la tutela degli atleti e del personale dipendente;
 - utilizzare con modalità termini e condizioni, concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale, quanto dato in concessione per le attività di cui al comma 2 dell’articolo 4) del presente regolamento;
 - garantire gratuitamente all’Amministrazione Comunale la possibilità di utilizzare quanto dato in concessione per manifestazioni dalla stessa organizzate e provvedere ad assicurare il regolare funzionamento della struttura in tali occasioni;
 - non cedere ad altri la concessione;
 - sub appaltare l’utilizzo dei locali e degli impianti affidati in gestione, solo previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale;
 - presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, un rendiconto delle spese sostenute e delle attività svolte nell’anno precedente nonché, contestualmente, il programma delle attività e della previsione di spesa dell’anno successivo;
 - corrispondere al Comune un canone annuo;
 - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento e che l’Amministrazione Comunale potrà richiedere;
- c) corresponsione da parte del Comune di un eventuale contributo economico, ordinario e straordinario.

ART. 6 – Modalità di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale potrà essere svolta, secondo le modalità del presente regolamento:
 - a) direttamente dall’Amministrazione comunale;
 - b) da società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, ai quali l’Amministrazione comunale si rivolgerà in via preferenziale, affidandone la gestione secondo procedure ad evidenza pubblica;
 - c) da Enti e Società, anche private, alle quali il Comune partecipa e/o ne è titolare.

ART. 7 – Modalità di scelta dell'affidatario

1. Nel caso in cui l'Amministrazione scelga di far gestire gli impianti sportivi di proprietà comunale ai soggetti di cui all'art.6, comma b), la scelta dell'affidatario avverrà di norma tramite procedura ad evidenza pubblica, aperta oppure ristretta, tenendo conto della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti.
2. L'aggiudicazione potrà avvenire anche tramite procedura negoziata, nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 8 – Avviso di gara

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale ricorra ad una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dei propri impianti sportivi, il relativo avviso di gara dovrà contenere i seguenti elementi obbligatori:

- a) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- b) scelta dell'affidatario che tenga conto del radicamento territoriale, dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- c) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- d) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- e) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;

Sono elementi facoltativi quelli che l'Amministrazione individuerà di volta in volta, in aggiunta a quelli obbligatori, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.

2. La valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata da un'apposita commissione composta da non più di cinque membri, tra i quali deve essere compreso il responsabile del procedimento che svolgerà funzioni di presidente oltre ad un segretario che curerà la redazione del verbale delle operazioni.

3. Della commissione non potranno far parte coloro i quali, per qualsivoglia motivo e forma hanno avuto nel quadriennio precedente o hanno, alla data di pubblicazione dell'avviso, rapporti di lavoro, di qualunque natura, con i partecipanti alla selezione o che hanno parenti affini, fino al quarto grado, negli organi decisionali dei soggetti che partecipano alla selezione.

4. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione dovrà avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

ART. 9 – Aggiudicazione mediante procedura negoziata

1. Si potrà far ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata;
 - a) quando la selezione fatta tramite avviso di gara abbia avuto esito infruttuoso;
 - b) per gli impianti sportivi di rilevanza scolastica;

ART. 10 – Durata della concessione

1. La concessione, di regola, non potrà avere durata superiore a cinque anni. Nella determinazione della durata dell'affidamento in concessione si dovrà tenere conto della rilevanza economica dell'impianto, e della promozione, nel tempo, dell'avvicendamento dei soggetti affidatari;
2. Quando il concessionario si impegni ad eseguire, a proprie spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, la manutenzione straordinaria o lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio, così come interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, l'Amministrazione Comunale, in conseguenza degli investimenti previsti, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1).
3. L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà, a suo insindacabile giudizio, e con le modalità stabilite dal presente regolamento, oltre ad erogare il contributo straordinario di cui all'articolo 19), anche stabilire una durata della concessione superiore a quella prevista nel comma 1).

ART. 11

Utilizzazione degli impianti sportivi affidati in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Le modalità per l'utilizzazione gratuita da parte del Comune di quanto dato in concessione per proprie manifestazioni, potrà essere stabilito o in sede di selezione pubblica, o successivamente concordandolo con il concessionario, che comunque dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione della manifestazione.

ART. 12

Utilizzazione degli impianti dati in concessione, da parte di soggetti terzi individuati dal gestore

- 1) Il gestore, sotto la propria piena responsabilità, potrà a sua volta concedere in uso temporaneo a terzi, non in possesso dei requisiti di cui all'art. 6) lett. b) e per scopi diversi da quelli previsti all'art. 4) comma 1) del presente regolamento quanto ad esso dato in gestione, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Nella richiesta di autorizzazione il concessionario dovrà specificare le modalità, termini e condizioni e gli eventuali proventi economici dell'utilizzazione da parte di terzi.
- 3) Il concessionario dovrà assumere, nei confronti del Comune, a proprio carico, ogni e qualsiasi spesa per l'utilizzazione da parte di terzi dell'impianto, nonché dovrà sollevare indenne ed esonerare

Allegato "B"

l'Amministrazione Comunale per eventuali danni che gli utilizzatori e il personale possano procurarsi dall'attività praticata, nonché per danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dalla utilizzazione di cui trattasi e/o connesse alla conduzione dell'impianto.

- 4) Il gestore, sotto la sua piena responsabilità, potrà a sua volta concedere in uso temporaneo a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 lett. b) e per scopi diversi da quelli previsti all'art. 4 comma 1) del presente regolamento, quanto ad esso dato in gestione richiedendo almeno quindici giorni prima l'autorizzazione all'utilizzazione dell'impianto all'Amministrazione Comunale.
- 5) Nello stesso termine, di cui al comma 4 che precede, l'Amministrazione Comunale, potrà esprimere parere negativo all'uso dell'impianto e il gestore dovrà adeguarsi, altrimenti vale il silenzio assenso.

ART. 13

Utilizzazione degli impianti dati in concessione, da parte di soggetti terzi individuati dall'Amministrazione comunale

- 1) L'Amministrazione Comunale potrà, per tutta la durata della concessione e a suo insindacabile giudizio, far utilizzare quanto dato in concessione a soggetti terzi diversi dal gestore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6) lett. b) che precede, che siano radicati sul territorio e nel bacino di utenza dell'impianto, che non abbiano alcuna possibilità di utilizzare un impianto di proprietà comunale, e che svolgano un'attività compresa tra quelle di cui al comma 1) dell'art. 4).
- 2) Le modalità di utilizzazione dell'impianto e quanto, eventualmente, il terzo soggetto dovrà corrispondere al gestore per la sua utilizzazione, sarà determinato, alternativamente, o in accordo con quest'ultimo o, in caso di disaccordo, dall'Amministrazione Comunale senza che il gestore possa, in questa ipotesi, nulla opporre.

ART. 14 – Canone

1. Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo all'Amministrazione comunale, con modalità termini e condizioni stabiliti da quest'ultima.

ART. 15 – Contributo ordinario

1. A sostegno dell'attività e della gestione degli impianti sportivi l'Amministrazione Comunale si riserva di corrispondere al gestore un contributo economico dell'entità e con le modalità dalla stessa stabilita a suo insindacabile giudizio.

ART. 16 – Contributo straordinario

1. Al verificarsi anche di una sola delle condizioni di seguito indicate, l'Amministrazione Comunale, potrà erogare, a suo insindacabile giudizio, un contributo straordinario una-tantum:
 - a) esecuzione, da parte del concessionario, della manutenzione straordinaria e dei lavori pubblici di cui al presente regolamento;
 - b) organizzazione da parte del gestore di attività e/o manifestazioni straordinarie non

- riconducibili a quelle normalmente svolte nell’impianto;
- c) utilizzazione da parte del Comune di quanto dato in gestione in misura superiore a quella prevista nell’avviso e/o a quella concordata con il gestore;
 - d) verificarsi, nel corso della gestione, di situazioni documentate, anche economiche imprevedute e imprevedibili che possano far venir meno il necessario equilibrio economico-finanziario della gestione, in relazione del servizio prestato;
 - e) variazioni, nel corso della gestione, del costo di esercizio di quanto dato in concessione per volontà dell’Amministrazione Comunale e/o per l’applicazione di norme di legge o regolamentari disposte e/o entrate in vigore successivamente alla data di stipula della convenzione;
 - f) in ogni altro caso nel quale l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della concessione, ritenga, a suo insindacabile giudizio, di provvedere.

ART. 17 – Orari e tariffe

1. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga opportuno intervenire su orari e tariffe, nonché sugli spazi, per l’utilizzazione di quanto dato in concessione, si procederà alternativamente, in accordo con il gestore, o, in caso di disaccordo, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
2. Orari e tariffe dovranno essere rese pubbliche nelle forme e con le modalità stabilite in accordo tra il gestore e l’Amministrazione Comunale o, in caso di disaccordo, ad insindacabile giudizio di quest’ultima.

ART. 18 – Manutenzione ordinaria

1. Competono al gestore tutti gli interventi per la manutenzione ordinaria degli immobili, quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - sostituzione di vetri rotti,
 - riparazione della rubinetteria, docce, maniglie, ecc.
 - piccoli interventi relativi al funzionamento dei servizi igienici,
 - sostituzione di infissi interni ed esterni nei casi di atti vandalici o utilizzi impropri;
 - tinteggiatura di porte interne e esterne nei casi di atti vandalici o altri deterioramenti non naturali,
 - imbiancatura dei locali spogliatoi,
 - conduzione dell’impianto di riscaldamento con ciò intendendosi la tenuta del libretto di manutenzione tramite ditta autorizzata, la pulizia della caldaia e dei condotti, gli interventi di ripristino in caso di guasti, la sostituzione di pezzi di facile consumo, e tutto quanto previsto nella manutenzione ordinaria;
 - quant’altro necessario per l’utilizzazione di quanto dato in concessione, a ciò provvedendo con la diligenza del buon padre di famiglia,.
2. Successivamente alla firma della convenzione, e comunque entro e non oltre i trenta giorni successivi, quanto oggetto di convenzione sarà affidato formalmente al concessionario a mezzo di verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di fatto nella quale essa si trova.

ART. 19 – Manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria dell’impianto è a carico del Comune.
2. E’ prevista per il concessionario, la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti concessi purché finalizzati esclusivamente al miglioramento dell’attività di gestione.
3. Le opere di cui al comma 2) potranno essere realizzate previa presentazione di un piano-programma degli interventi e delle condizioni economiche ad esse necessarie che dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme di legge in materia.
4. Tutte le opere di cui al comma 2), alla scadenza della presente convenzione, entreranno a far parte del patrimonio comunale senza diritto di rimborso o indennizzo delle spese a favore del concessionario.
5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria alla struttura che risultassero urgenti e necessari per eliminare situazioni di pericolo a persone o cose, il concessionario si impegna a comunicarli tempestivamente all’Amministrazione Comunale e a concordare con essa modalità, termini e condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione.
6. Per gli interventi di cui al comma precedente vale quanto disposto dal comma 4) del presente articolo.
7. Le opere di manutenzione straordinaria eseguite senza l’approvazione del piano di cui al comma 3 potranno, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, alternativamente o essere acquisite al patrimonio del Comune gratuitamente o essere demolite a cura e spese del concessionario se ritenute, dal Comune, non idonee all’uso dell’impianto.

ART. 20

Esecuzione di lavori pubblici da parte del concessionario

1. L'esecuzione dei lavori pubblici sulle strutture date in concessione, da parte del concessionario, è normato dal D.lgs. N°50 del 18/04/2016 per quanto applicabile e comunque con riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) che siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
 - b) che siano realizzati a completo onere del concessionario;
 - c) che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
 - d) che il concessionario elabori, a proprie spese, il progetto esecutivo dei lavori da realizzare indicando altresì le caratteristiche funzionali, impiantistiche tecniche ed architettoniche dell’opera;
 - e) che il concessionario ottenga tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'opera/lavori;
 - f) che il progetto venga approvato dalla Giunta Comunale;
 - g) che i lavori siano svolti sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico Servizio Lavori Pubblici con obbligo da parte dei concessionari di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare anche in corso d'opera;
 - h) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario che dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo;
 - i) che il concessionario presenti, a proprie spese, opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

Allegato “B”

- j) che il concessionario rispetti i criteri di utilizzazione di quanto allo stesso affidato di cui all'articolo 4) del presente regolamento;
- k) che vengano stabilite le modalità ed i termini per la manutenzione, gestione, controllo da parte del Comune di quanto realizzato e la sua utilizzazione ;
- l) che vengano stabilite le penali per le inadempienze del concessionario, gli eventuali risarcimenti per i danni provocati, la revoca dell'autorizzazione ad eseguire i lavori;
- m) che il concessionario si obblighi, ad assumersi tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione dei lavori nessuna esclusa e per le eventuali garanzie assicurative richieste dall'Amministrazione Comunale;
- n) che vengano determinate modalità, termini ed eventuali oneri relativi alla consegna all'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, di quanto realizzato dal concessionario;
- o) che venga stabilito tutto quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori;
- p) che venga presentato un piano economico-finanziario di copertura delle spese necessario per la esecuzione dei lavori e della conseguente gestione, per tutto l'arco temporale prescelto.

ART. 21 - Convenzione

1. Tra il Comune e il concessionario dovrà essere stipulata una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo e nella quale dovranno essere riportati, oltre a modalità termini e condizioni della gestione medesima, quanto previsto all'articolo 5) del presente regolamento, nonché tutti gli altri criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche necessarie e/o indispensabili, per la migliore disciplina dei rapporti tra le parti.
2. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di un utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.
3. La convenzione prevederà la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni da applicare in caso di inadempienza del gestore.

ART. 22 – Controlli e ispezioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, anche mediante, visite periodiche di propri incaricati, ai quali dovrà essere consentito l'accesso a quanto affidato in qualunque momento.

ART. 23 - Revisione dei rapporti giuridici ed economici tra le parti

1. I sottoscrittori della convenzione potranno concordare la rinegoziazione di nuove condizioni, anche economiche, della stessa e/o un termine di scadenza della concessione diverso da quello previsto dalla convenzione:
 - a) quando, per ragioni imprevedute e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del gestore, vengano a mutarsi radicalmente i presupposti di fatto e di diritto per i quali è stata data la concessione;

Allegato "B"

- b) quando, dopo la sottoscrizione della convenzione, in seguito a disposizioni dell'Amministrazione Comunale o all'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che vadano a modificare le modalità di esercizio di quanto dato in gestione e delle attività esercitate, si determini una modifica sostanziale dell'equilibrio economico-finanziario della gestione medesima, tale da pregiudicare la prosecuzione della stessa e/o di ridurre la qualità del servizio prestato;
- c) quando il concessionario si impegni ad eseguire, a proprie spese e con le modalità stabilite dal presente Regolamento, la manutenzione straordinaria o lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio, così come interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto. e miglioramento dell'impianto

ART. 24 – Revoca concessione impianti

1. L'Amministrazione Comunale revocherà la gestione dell'impianto sportivo nel caso:
 - a) di scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore;
 - b) di gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto nella convenzione sottoscritta;
 - c) eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici.
 - d) per tutti gli altri casi stabiliti nella convenzione.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) l'impianto dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
3. La revoca della concessione sarà dichiarata dopo che l'Amministrazione avrà diffidato, con lettera raccomandata A.R o pec, il concessionario ad eliminare la violazione e a rispettare quanto previsto dalla concessione e dopo che questi, trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, non abbia provveduto e/o abbia provveduto parzialmente.
4. Nel caso di revoca per responsabilità del concessionario e quindi per l'ipotesi di cui alle lettere a) e b), quanto dato in concessione dovrà essere restituito libero, senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che questa debba alcun indennizzo per quanto realizzato dal concessionario medesimo a titolo di manutenzione straordinaria.

ART. 25 – Revoca anticipata della convenzione per eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale.

1. In caso di revoca della gestione per i motivi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 26) che precede, l'Amministrazione Comunale garantirà il rimborso di un equo indennizzo in relazione alle eventuali spese effettuate per la manutenzione straordinaria, con modalità termini e condizioni stabilite in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dall'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio.

ART. 26 – Norma di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 27.12.2002 n. 289, alla Legge della Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015, al T.U. 267/2000 s.m.i. e a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

